SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1460-A

RELAZIONE DELLA 3º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BONANSEA)

Comunicata alla Presidenza il 16 maggio 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro delle finanze
col Ministro del tesoro
col Ministro dei trasporti e della navigazione
e col Ministro del commercio con l'estero

(V. Stampato Camera n. 1869)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1995

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 marzo 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	4
- della 5ª Commissione permanente	»	5
Diseano di legge	»	6

Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo fra Italia e Congo firmato a Brazzaville il 17 marzo 1994 che riguarda la promozione e protezione degli investimenti è stato approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1995.

Fino ad oggi gli scambi con il Congo sono avvenuti solo tramite grandi aziende (quali l'AGIP), che erano le uniche a potersi addossare un margine di rischio sempre presente nei Paesi del centro Africa. Sicuramente questo Accordo aprirà la via a maggiori investimenti da parte delle piccole e medie imprese. Queste trovano nell'Accordo non solo la garanzia dei propri investimenti ma anche la volontà dei Paesi dell'Africa centrale a rimuovere quegli ostacoli di ordine economico, sociale e strutturale per favorire un'economia di mercato.

L'articolo 2 sancisce che ciascuna Parte contraente incoraggerà gli investitori dell'altra parte contraente ad effettuare investimenti nel proprio terriorio e non sarà adottato alcun comportamento discriminatorio.

Ciascuna Parte contraente tratterà gli investimenti ed i relativi redditi degli investitori dell'altra Parte in modo non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini ed ad uno stato terzo (articolo 3).

L'articolo 4 prevede l'equo indennizzo per danni o perdite subîte per guerre o eventi similari accaduti in uno dei Paesi contraenti.

Non possono essere limitati la proprietà, il godimento ed il possesso degli investimenti per nazionalizzazione ed esporpriazione se non per pubblico interesse ed interesse nazionale. È previsto l'indennizzo in base al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui

la decisione di nazionalizazione è stata denunciata. Il risarcimento comprende gli interessi al tasso commerciale normale a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio (articolo 5).

L'articolo 6 invece prevede dopo aver assolto agli obblighi fiscali, il trasferimento di valuta convertibile derivante da capitali, redditti netti, dividendi, royalties, somme derivanti dalla vendita e/o liquidazione totale e parziale degli investimenti; compensi ed indennità percepiti dai cittadini dell'altra parte contraente per lavoro subordinato e per servizi prestati.

L'articolo 9 e l'articolo 10 prevedono rispettivamente i regolamenti delle controversie tra gli investitori e le parti contraenti e sull'interpretazione ed applicazione dell'Accordo.

Specificatamente nell'articolo 9 la composizione dovrà avvenire in modo amichevole altrimenti dopo 6 mesi l'investitore potrà chiedere l'intervento del tribunale della Parte contraente oppure sarà costituito un tribunale arbitrale *ad hoc* in conformità al Regolamento arbitrale della Commissione dell'ONU (UNCITRAL).

L'articolo 10 prevede che le controversie siano composte amichevolmente oppure, su richiesta scritta, che siano sottoposte alla competenza di un tribunale arbitrale *ad hoc* in conformità alle disposizioni del comma 3.

L'accordo avrà durata decennale con rinnovo tacito di 5 anni, salvo che una delle parti non lo denunci per iscritto. Esso non comporta oneri per lo Stato.

Si invita il Senato a procedere all'approvazione del presente disegno di legge.

BONANSEA, relatore

PARERE DELLA 1. COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Magliozzi)

Roma, 2 maggio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5. COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Mantovani)

Roma, 3 maggio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.